



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. h;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, *“Disposizioni in campo ambientale”* ed, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti *“inutili”*, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;



VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986;

VISTO il Decreto del Segretario generale 13 febbraio 2019, prot. 21/SG, con il quale è stata istituita la "Commissione per le associazioni ambientaliste" ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione "Cova Contro" in data 30 ottobre 2018, acquisita in pari data al prot.4092/SG, tesa ad ottenere la sua individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86;

VISTA la nota del 20/6/2019 prot.3152/SG con la quale il Segretariato generale ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato art.13, dando facoltà all'Associazione di presentare documentazione esplicativa, relativamente alle criticità riscontrate, concernenti sia le finalità programmatiche, sia l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione "Cova Contro" alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis*;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla citata istanza, è emerso che l'Associazione risulta essere presente in una sola regione, con un'attività di protezione ambientale circoscritta ad un solo ambito regionale e che tale territorialità emerge chiaramente anche dalla descrizione dello scopo sociale inserito sia nell'atto costitutivo che nello statuto;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza "in almeno cinque regioni" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "continuità e rilevanza esterna" in almeno le medesime cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;

CONSIDERATO che nello statuto dell'Associazione, relativamente al rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico, si riscontra la mancanza di un'effettiva dialettica democratica, non rispettando il dettato dell'art.21 del c.c. sul *quorum* di riferimento per la deliberazione di scioglimento dell'Ente;

CONSIDERATO peraltro che il medesimo statuto non contiene una previsione che rispetti il principio dell'equilibrio di genere nella formazione degli organi direttivi, non tenendo conto tra



l'altro dei benefici che possono derivare dalla presenza, negli organi sociali, di diversi generi, anche al fine di evitare un'omologazione delle opinioni al loro interno, con conseguente formazione di un "pensiero di gruppo" e resistenza alle idee innovative;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni ambientaliste, riunitasi in data del 4 luglio 2019 con verbale di cui al prot. 4729/SG contrario all'individuazione dell'associazione "Cova Contro", per non aver riscontrato i previsti requisiti fondamentali riferiti alle finalità programmatiche, alla democraticità statutaria e alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza, risultando la stessa presente solo nella Regione Basilicata, unico territorio in cui tra l'altro risulta aver svolto attività;

CONSIDERATO che il riconoscimento ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86 è riservato alle sole associazioni che rispecchino pedissequamente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che le difformità tra lo statuto ed il codice civile sono ritenute vizi di natura sostanziale e obbligano l'associazione richiedente ad apportare le relative modifiche statutarie, pena il rigetto dell'istanza;

RITENUTO che l'Associazione "COVA CONTRO", essendo presente nella sola Regione Basilicata, non soddisfa il requisito fondamentale concernente la presenza "*in almeno cinque regioni*" richiesto dal citato art.13, comma 1, della Legge 8 luglio 1986 n.349;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della Legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

ACQUISITA la proposta del Segretario generale contraria all'individuazione, di cui all'art.13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii., in conformità al parere della citata Commissione, espresso in tal senso nella riunione del 4 luglio 2019, verbale prot.4729/SG, nei confronti dell'Associazione denominata "*Cova Contro*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione "*Cova Contro*";

DECRETA

Articolo 1

1. E' **respinta l'istanza** di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione denominata "*Cova Contro*" con sede legale a Policoro (MT) in via Longarone n.24, C.F. 90022060777



2. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

3. Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione a cura del Segretariato generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sergio Costa

